

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1118.

DIRITTI DEI PARTECIPANTI SULLE COSE COMUNI

1. Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo [precedente](#) è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
2. Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.